

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Vittoria
Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te - Copertura catastrofale obbligatoria per le imprese 12.24"
Il presente documento è stato redatto in data 05/07/2025 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RISCHI CATASTROFALI

Indennizzo per alluvione, inondazione, esondazione ex lege n. 213/2023: la garanzia copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da alluvione, inondazione e esondazione.

Indennizzo per frana ex lege n. 213/2023: la garanzia copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da frana.

Indennizzo per terremoto ex lege n. 213/2023: la garanzia copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da terremoto.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE RISCHI CATASTROFALI. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RISCHI CATASTROFALI.

Esclusioni.

L'assicurazione non indennizza i seguenti danni: che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio organizzato, atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere; che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi catastrofali; relativi a rotture di dighe o canali artificiali; da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti (esclusione non valida se tali circostanze sono effetto diretto del sinistro sui beni assicurati); causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve; da cedimento o smottamento del terreno (esclusione non valida per cedimento o smottamento causato da frana); conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo; da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati; causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici (esclusione non valida se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del sinistro sui beni assicurati); ai beni assicurati posti all'aperto (esclusione non valida per gli impianti fissi per natura e destinazione); alle merci; ai beni "off-shore"; ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri; a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati; ad aeromobili, droni e natanti che non sono oggetto dell'attività dell'impresa; a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; a beni mobili o immobili in leasing o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica; che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione; causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati, sono comunque esclusi indennizzi in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofici e danni non richiamati in maniera esplicita da: legge n. 213/2023, art.1, comma 101; decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge. Sono inoltre esclusi: sinistri relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile; spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, la garanzia Indennizzo per alluvione, inondazione, esondazione ex lege n. 213/2023 esclude i danni causati da: allagamento e bombe d'acqua; penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata; variazione della falda freatica; fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento; umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione; infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile; spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture; intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili (esclusione non valida se tali eventi sono connessi al diretto effetto dell'alluvione, inondazione, esondazione); mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica (esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'alluvione, inondazione, esondazione sul fabbricato assicurato); qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre, la garanzia Indennizzo per frana ex lege n. 213/2023 esclude i danni causati: da terremoto, alluvione, inondazione, esondazione, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; da frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di alluvione, inondazione, esondazione che sono comprese nelle garanzie Indennizzo per alluvione, inondazione, esondazione ex lege n. 213/2023 e Indennizzo per terremoto ex lege n. 213/2023; da distacco di roccia graduale; da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso; a immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi; a immobili dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.

Inoltre, la garanzia Indennizzo per terremoto ex lege n. 213/2023 esclude i danni causati: da allagamento, mareggiata, marea, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina; da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine; alluvione, inondazione e esondazione; agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente polizza; in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive; da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica (esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto del terremoto sul fabbricato assicurato); qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Franchigie e scoperti: tutte le garanzie prevedono franchigie e scoperti indicati in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese soggette all'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofici (Legge n. 213/2023).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 17,50%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS; Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	È obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.